

DICHIARAZIONI

Per gli ex minimi regole particolari per la compilazione degli studi di settore

di Luca Mambrin

Particolare attenzione nella compilazione dello **studio di settore** deve essere prestata dai soggetti che sono **fuoriusciti negli anni scorsi dal regime dei minimi** o dal **regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile**.

Già nella **parte generale** delle istruzioni relative ai **quadri F e G** viene riportata un'avvertenza riguardante la specifica modalità di compilazione dei modelli da parte dei contribuenti ex "minimi".

In particolare tali avvertenze devono essere prese considerazione, per **la compilazione del quadro F**, dai soggetti esercenti attività d'impresa, che **nei periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità**, si sono avvalsi **del regime dei contribuenti "minimi"**, previsto dalla legge 244/2007, articolo 1 commi da 96 a 117 i quali dovranno fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlati al citato regime.

Come precisato infatti anche nella [**C.M. 20/E/2014**](#) nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, ai sensi dell'art.5 del D.M. 11 febbraio 2008, **non** possono essere utilizzati **i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per l'azione di accertamento nell'anno in cui cessa di avere applicazione il regime dei "minimi"** (ovvero coloro che hanno applicato il regime agevolato nel 2012 e ne sono fuoriusciti nel 2013); pertanto in sede di presentazione del modello studi per il periodo d'imposta 2013, **non è necessario provvedere alla rielaborazione dei dati contabili** in relazione al periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei "minimi".

Per la compilazione del **quadro G** invece, le particolari regole di compilazione dovranno essere prese in considerazione **sia** dai soggetti che **nei periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità**, si sono avvalsi **del regime dei contribuenti "minimi"**, sia da coloro che si sono avvalsi del **regime di vantaggio nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012**. Questo perché per i lavoratori autonomi non vi è una disposizione analoga a quella prevista per le imprese, che consenta a tali soggetti di non essere sottoposti all'attività di accertamento da studi di settore nell'anno di cessazione

del regime dei “minimi”.

Le particolari modalità di indicazione dei dati contabili nei quadri F e G degli studi di settore possono **determinare divergenze** rispetto ai dati che vengono indicati nei quadri contabili del modello Unico; tali categorie di soggetti **dovranno prestare particolare attenzione nella compilazione di alcuni righi** al fine di evitare che **i controlli telematici** previsti al momento dell’invio delle dichiarazioni **possano segnalare anomalie di non coincidenza dei dati**.

In particolare, al fine di permettere al software GERICO la corretta stima dei ricavi e compensi, i soggetti interessati devono:

- **nel caso di compilazione del quadro F** (per i soggetti esercenti attività d’impresa) **barrare la casella in corrispondenza del rigo F40** “*Applicazione del regime dei “minimi” nel periodo d’imposta 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità*”;
- **nel caso di compilazione del quadro G** (per i soggetti esercenti arti e professioni) **barrare la casella in corrispondenza al rigo G23** “*Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei “minimi” in uno o più periodi d’imposta precedenti*” .

Quindi, **ad esempio**, dovranno essere individuate **le quote di ammortamento** relative a **beni strumentali** all’attività d’impresa e di lavoro autonomo di valore superiore ad euro 516,46 **acquistate nei periodi d’imposta in cui il contribuente si è avvalso del regime dei minimi**, e **dedotte interamente nell’esercizio di sostenimento della spesa**.

Ai fini della corretta compilazione dello studio di settore tali valori, determinati sulla base dei criteri ordinariamente previsti dal T.U.I.R., **dovranno essere indicati nei quadri F o G**; si pensi ad esempio ad un **imprenditore** che ha acquistato nel corso del **2011, ultimo anno nel quale ha applicato il regime dei minimi**, un bene strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa sostenendo una spesa pari ad euro 10.000 + IVA. Il contribuente, **nella determinazione del reddito d’impresa ha già dedotto interamente il costo** sulla base delle regole previste per il regime agevolato, ma dovrà, nel 2013, compilare alcuni specifici righi del quadro F anche con riferimento al bene in questione, **il cui costo non sarà tuttavia indicato nei quadri contabili del modello Unico** (quadro RG o quadro RF). In particolare ipotizzando un’aliquota di ammortamento pari al **20%** dovrà indicare nel **rigo F20 l’importo di euro 2.000** pari alla **quota di ammortamento relativa al bene strumentale di competenza dell’anno**, e nel **rigo F29 l’importo di euro 10.000, pari al valore del bene**.

Tale situazione avrà quindi determinato una differenza di valori tra i dati indicati nel quadro F del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e quelli indicati nel quadro RF o RG del modello Unico con la conseguente necessità, ai fini di evitare anomalie nel controllo telematico per l’invio della dichiarazione **di barrare la predetta casella di cui al rigo F40**.

